

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Più probabile che non nel caso di pluralità di cause: eliminare quelle meno probabili per poi confrontare quelle rimaste

Qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non". Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.

Nello stesso senso:

-Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.04.2023, n. 10978 con nota critica di VIOLA, [Più probabile che non: 7 osservazioni critiche alla recente pronuncia della Cassazione](#), in MisterLex, 2023.

-Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 2.9.2022, n. 25884 con nota critica di VIOLA, [Probabilità prevalente nel caso di più alternative causali, tra logica e test baconiano](#), in La Nuova procedura Civile, 3, 2022.



Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.11.2023, n. 32732

...omissis...

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario - Presidente -
Dott. CAVALLINO Linalisa - Consigliere -
Dott. ROLFI Federico V. A. - Consigliere -
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -
Dott. TRAPUZZANO Cesare - rel. Consigliere -

...omissis....

1.- Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2013,.... conveniva, davanti al Tribunale di Ancona, E....quali eredi di ... chiedendo che, previa acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam, fosse dichiarata la responsabilità di F....., nelle loro rispettive qualifiche professionali, ai sensi dell'art. 1669 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., in solido ovvero ciascuno per la percentuale ritenuta di giustizia in relazione all'attività professionale prestata, in ordine ai gravissimi vizi e difetti riscontrati e accertati sull'immobile e di quelli eventualmente accertandi, a seguito di ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, e - per l'effetto - che i convenuti fossero condannati, in solido o per la rispettiva percentuale di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti, corrispondenti al costo dell'intervento da effettuare per la completa e totale eliminazione dei vizi e difetti presenti sul bene, da quantificarsi all'esito dell'istruttoria ovvero, in subordine, nell'importo determinato in sede di indagini peritali in Euro 133.000,00, oltre alle spese necessarie sostenute per munirsi di altro alloggio e per la prolungata indisponibilità del cespite, al danno per il La Nuova Procedura Civile deprezzamento del valore immobiliare e alle spese legali e tecniche effettuate.

In proposito, l'attrice esponeva: che era proprietaria di un immobile sito in (...), edificato negli anni (... che il bene era stato sottoposto, ... ad una prima ristrutturazione ed ampliamento, mediante l'utilizzo del sottotetto per la realizzazione di un ulteriore piano, nonchè nel (... ad un'altra ristrutturazione ed ampliamento, per circa mq. 55; che il ...s) si era vista costretta ad abbandonare l'abitazione in oggetto, a causa delle gravi lesioni presenti nell'immobile; che tali lesioni erano dovute ad un'inesatta e negligente esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Si costituivano in giudizioi quali eccepivano la prescrizione del diritto vantato e la decadenza dell'azione spiegata, risalendo l'intervento eseguito sull'immobile ad oltre 10 anni prima rispetto al momento in cui le lesioni erano emerse, senza che, peraltro, all'esito della loro rilevazione, l'attrice avesse proceduto alla relativa denuncia entro l'anno successivo; contestavano, in ogni caso, qualsiasi addebito, rilevando che il de cuius aveva limitato la propria opera professionale alla progettazione e direzione dei lavori architettonici, così da risultare del tutto estraneo alla progettazione statica e alla redazione dei relativi calcoli; chiedevano, ad ogni modo, di essere autorizzati a chiamare in causa la Generali Assicurazioni Spa per essere da questa manlevati e tenuti indenni.

Si costituiva in giudizio altresì C.... il quale contestava l'operatività della garanzia decennale di cui all'art. 1669 c.c., avendo parte attrice dedotto che i gravi difetti costruttivi dell'immobile manifestatisi nell'anno (...erano riconducibili ai lavori di ampliamento realizzati nell'edificio nel lontano anno (...; inoltre, eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione, poichè l'attrice aveva depositato l'accertamento tecnico preventivo....a distanza di un anno e mezzo da quando aveva lasciato la sua abitazione a causa delle lesioni verificate; contestava, altresì, nel merito, la fondatezza della domanda e concludeva per il suo rigetto, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in garanzia della Axa A...Si costituiva in giudizio ancora... il quale sollevava eccezione di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione sostanziale passiva, per essersi occupato del solo collaudo statico e di conformità, nonchè le eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c.; in via subordinata, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

Ritualmente autorizzata la chiamata in causa delle assicurazioni indicate, si costituiva in giudizio la G...a la quale eccepiva l'inoperatività della polizza; in via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprio assicurato.

Si costituiva altresì in giudizio la terza chiamataa quale concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice, per infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata; in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarata l'inoperatività della polizza e, in via ulteriormente subordinata, che l'obbligo di manleva fosse limitato al gradiente di responsabilità accertato a carico del proprio assicurato.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2000/2014, depositata il 27 novembre 2014, dichiarava la "prescrizione" dell'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., per decorso del termine decennale, termine entro il quale poteva essere fatta valere la garanzia per i gravi difetti del fabbricato, a carico dell'appaltatore e dei professionisti a vario titolo intervenuti nelle opere ultimate nell'anno (Omissis), con il conseguente assorbimento di tutte le eccezioni sollevate in ordine alla tardività della denuncia e in merito all'eventuale prescrizione della domanda. Rigettava, poi, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., per difetto dell'assolvimento dell'onere probatorio, in quanto la pretesa azionata era stata basata sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, il quale aveva, di contro, appurato che, in relazione alla struttura relativa all'ampliamento, non vi erano state lesioni strutturali e che la lunghezza e il dimensionamento dei pali erano risultati idonei a sostenere le sollecitazioni trasmesse dalla struttura soprastante e l'eventuale spinta del terreno in frana. Sicchè non vi erano stati elementi atti a ravvisare fatti illeciti, dolosi o colposi, commessi dai convenuti e soprattutto ad individuare un ragionevole nesso causale tra eventuali comportamenti negligenti dei professionisti e il danno lamentato dall'attrice.

2.- Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2015, proponeva appello avverso la sentenza di primo gra... quale lamentava: 1) l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui - con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c. - era stato statuito il decorso del termine decennale, atteso che già nel ...ano emersi fenomeni fessurativi per i quali si era rivolta ai professionisti incaricati delle opere di ristrutturazione (e, in particolare, era stato effettuato un sopralluogo ed era stato predisposto un preventivo dei lavori necessari all'eliminazione di tali fessurazioni, a cura di C.C.); 2) la censurabilità della pronuncia, nella parte in cui aveva reputato assorbite le ulteriori questioni relative alla tardività della denuncia e alla prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., anche con riferimento alla sua applicabilità agli interventi di ristrutturazione; 3) l'erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva sostenuto - con riferimento all'azione ex art. 2043 c.c. - che l'onere probatorio incombente sull'attrice non fosse stato assolto alla luce del contenuto dell'accertamento tecnico preventivo, dal quale era emerso che le lesioni avevano riguardato soltanto il fabbricato La Nuova Procedura Civile realizzato negli anni '60, poi oggetto di ristrutturazione ed ampliamento nell'anno della originaria progettazione e realizzazione con fondazioni superficiali, con un piano inadeguato rispetto alle caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno, mentre sull'ampliamento realizzato in cemento armato nell'anno..... non erano state rilevate lesioni, sulla scorta dell'assunto contestato che l'edificio si sarebbe potuto distinguere in due parti, quella vecchia e quella nuova; 4) l'erroneità della pronuncia, in ordine all'osservazione a mente della quale gli aspetti riguardanti la regolarità urbanistica dell'intervento o la conformità rispetto alla normativa sismica avrebbero potuto assumere rilievo soltanto in ipotesi di responsabilità contrattuale dei professionisti, ma non in relazione all'azione proposta ex art. 2043 c.c., a fronte della quale avrebbero assunto rilievo soltanto le violazioni inerenti al principio del *neminem laedere*; 5) l'erroneità della sentenza, quanto alla mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta esplorativa; 6) la censurabilità della gravata sentenza avverso la mancata ammissione dei mezzi di prova costituenti.

Si costituivano nel giudizio d'impugnazione, i quali chiedevano il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza gravata; in subordine, per l'ipotesi di totale o parziale riforma della gravata sentenza, chiedevano che fosse accolta la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Generali Assi... in via istruttoria, si opponevano alle richieste formulate dall'appellante e, per l'ipotesi di ammissione delle prove invocate da controparte, chiedevano che fossero ammesse le prove articolate con la propria memoria autorizzata.

Si costituiva nel giudizio d'appello anche ..l quale contestava i motivi di gravame interposti e ne chiedeva il rigetto; con appello incidentale condizionato, chiedeva che fosse accolta la domanda di garanzia svolta nei confronti della; in via istruttoria, chiedeva che fossero

respinte le richieste delle parti avverse e, per l'ipotesi di ammissione, che fossero ammesse le prove indicate nella propria memoria.

Si costituiva nel giudizio di gravame altresì, il quale chiedeva il rigetto dell'appello; in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, chiedeva che fosse accertato il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva.

Si costituiva davanti alla Corte del gravame anche la....la quale chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, nel merito, che fosse rigettato, disattendendo comunque qualsiasi domanda proposta verso la compagnia assicuratrice per inoperatività della polizza e, in via subordinata, limitando l'obbligo della compagnia alle sole conseguenze percentuali derivanti dal gradiente di responsabilità del proprio assicurato.

Si costituiva nel giudizio impugnatorio, in ultimo, la Generali Assicurazioni Spa la quale chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile oppure respinto nel merito.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c., era sicuramente decorso il decennio dal compimento dell'opera, risalente al (Omissis), decorso temporale che impediva l'operatività della peculiare tutela approntata dalla norma di specie, nè in ordine alle fessurazioni rilevate nel (Omissis) vi era stato alcun riconoscimento di responsabilità; b) che l'esame delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., era assorbito dalla rilevazione della manifestazione dei gravi difetti in epoca successiva al decennio; c) che l'azione ex art. 2043 c.c., era proponibile anche allorchè, in concreto, non fosse stata esperibile l'azione ex art. 1669 c.c., come nel caso di danno manifestatosi oltre il decennio dal compimento dell'opera, con l'effetto però che il regime speciale La Nuova Procedura Civile di presunzione della responsabilità del costruttore non avrebbe operato, in quanto il danneggiato sarebbe stato gravato dall'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie; d) che il consulente tecnico d'ufficio aveva individuato, in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam, quale causa primaria delle fessurazioni rilevate nella porzione in muratura di cui all'originaria progettazione, la realizzazione, sin dall'origine, di fondazioni superficiali dell'edificio, con un piano di imposta inadeguato alle caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno, sicchè l'appoggio superficiale delle strutture di fondazione era la causa principale dei cedimenti differenziali del terreno, che avevano prodotto le lesioni della struttura muraria dell'edificio medesimo; e) che, sempre secondo i rilievi del consulente tecnico d'ufficio, tali caratteristiche imponevano una fondazione su pali, in grado di scaricare in profondità le sollecitazioni trasmesse dalla struttura sovrastante, tecnica seguita per la realizzazione dell'ampliamento verso valle, che non aveva subito lesioni neanche in conseguenza della spinta del terreno in frana; f) che l'ausiliare del giudice aveva altresì evidenziato, con riferimento al progetto strutturale a firma dell'ingegner C.C., che la scelta effettuata, come indicata anche nella collegata relazione geologica, di realizzare solo su due lati dell'edificio originario il consolidamento delle fondazioni, con pali e mensole, era tecnicamente errata, poichè, di fatto, attraverso tale intervento, solo una parte della costruzione era in grado di trasmettere le sollecitazioni in profondità, con il conseguente comportamento in fondazione disomogeneo, con cedimenti differenziati; g) che, pertanto, il consulente d'ufficio in sede di ATP aveva concluso nel senso che l'intervento parziale di consolidamento sicuramente, non solo non aveva dato risultati positivi, ma li aveva "probabilmente aggravati", per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo; h) che doveva essere, dunque, condivisa l'affermazione del Tribunale, secondo cui la semplice probabilità che gli interventi realizzati nell'anno (Omissis) avessero potuto aggravare il preesistente dissesto, per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo, era insufficiente sia a fondare in via esclusiva una responsabilità, quantomeno concorrente, dei professionisti convenuti, sia ad imporre lo svolgimento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, che in tale contesto sarebbe risultata esplorativa; i) che la realizzazione dei diversi interventi e dell'ampliamento, attraverso l'esecuzione della nuova porzione, costituiva un dato ineludibile, comprovante l'eterogeneità delle diverse porzioni dell'edificio di proprietà A.A., in conseguenza della quale era stata altresì rilevata la mancanza di lesioni nella porzione costruita mediante la realizzazione dei pali.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, A.A..

Hanno resistito con separati controricorsi B.B., C.C., D.D. e E.E., quali eredi di F.F., nonchè la Generali Italia S.p.A.. E' rimasta intimata la Axa Assicurazioni S.p.A..

4.- Hanno depositato memorie illustrative C.C. e la Generali Italia S.p.A..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 348-ter c.p.c., per avere la Corte di merito mancato di considerare - o, meglio, omesso completamente di tenere conto - del contenuto degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, ai fini di valorizzare le ragioni della domanda spiegata dalla ricorrente, sicchè non avrebbe potuto sostenersi l'inammissibilità del ricorso per integrazione della fattispecie della "doppia conforme", avendo peraltro il giudice d'appello manifestamente commesso un evidente e inconfutabile errore nell'interpretazione e nell'applicazione dei principi in materia di giudizio di probabilità, per difetto di applicazione, nel caso concreto, degli insegnamenti nomofilattici secondo cui il giudizio di probabilità avrebbe potuto essere posto a fondamento del criterio causale di collegamento tra le condotte ascritte ai professionisti e gli eventi lesivi determinatisi.

Al riguardo, l'istante obietta che le indagini peritali effettuate in sede di ATP avevano acclarato che, attraverso gli interventi realizzati per effetto dell'opera dei professionisti incaricati, solo una parte della costruzione era in grado di trasmettere le sollecitazioni in profondità, con la conseguenza che si determinava un comportamento in fondazione non omogeneo, con cedimenti differenziati.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, le violazioni di cui al precedente motivo, per avere la Corte del gravame, in modo del tutto perplesso e surrettizio, oltre che contraddittorio, mancato di tenere conto di un ulteriore principio nomofilattico, in virtù del quale avrebbe dovuto essere valorizzato il rilievo del consulente tecnico d'ufficio sull'errata tecnica costruttiva scelta dai professionisti incaricati.

Ad avviso della ricorrente, secondo le evocate risultanze peritali, da un lato, sarebbe stata evidenziata la scelta costruttiva diversa La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Vito utilizzata nell'ampliamento e, dall'altro, sarebbe comunque emerso che, optando per detta scelta, i professionisti non avevano ritenuto di preoccuparsi per le relative conseguenze sulla situazione pregressa, al punto da non aver effettuato i relativi calcoli tecnici, cosicchè sarebbe stata manifesta, non solo l'integrazione di un errore progettuale, ma anche la rilevanza di un'omissione di valutazione delle conseguenze del loro operato, tale da connotare i loro comportamenti come colposi e gravemente dannosi, senza che tanto fosse stato ponderato negativamente dal giudicante.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione dell'art. 2043 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto pienamente condivisibile l'affermazione del primo giudice, a mente della quale il generico riferimento del consulente tecnico d'ufficio, in ordine alla semplice "probabilità" che gli interventi realizzati nel (Omissis) avessero potuto aggravare un preesistente dissesto, per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo, sarebbe stato insufficiente sia a fondare, in via esclusiva, una responsabilità, quantomeno concorrente, dei professionisti convenuti, in relazione a quanto accaduto, sia ad imporre lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che in tal caso sarebbe risultata esplorativa.

In proposito, l'istante osserva che il giudizio di probabilità espresso dal consulente d'ufficio sarebbe stato, per contro, idoneo a fondare un giudizio di responsabilità dei professionisti coinvolti nella vicenda, atteso che il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno avrebbe potuto essere affermato, non solo quando il secondo fosse stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne fosse stata una conseguenza ragionevolmente probabile, probabilità intesa non in senso statistico, ma in senso logico, cioè in base alle circostanze del caso concreto.

Con il corollario che, in presenza di più possibili, diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali apparisse del tutto inverosimile ovvero risultasse con evidenza avere efficacia esclusiva rispetto all'evento, sarebbe stato compito del giudice valutare quale di essa fosse stata "più probabile che non", rispetto alle altre, nella determinazione dell'evento, e non

già negare l'esistenza della prova del nesso causale per il solo fatto che il danno fosse stato teoricamente ascrivibile a varie e alternative ipotesi.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione speciale ex art. 1669 c.c., omettendo di considerare che, in tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perchè possa individuarsi la scoperta del vizio, ai fini del computo del termine decadenziale e del conseguente termine di prescrizione del diritto al risarcimento, avrebbe dovuto effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio, sia con riferimento al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata, conoscenza idonea che avrebbe dovuto ritenersi acquisita solo all'atto dell'acquisizione dei relativi accertamenti peritali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un punto controverso e decisivo oggetto di discussione, per avere la Corte d'appello ritenuto che l'appellante non avesse impugnato la qualifica giuridica operata dal primo giudice.

5.- E' pregiudiziale, sul piano logico, lo scrutinio del quarto motivo.

Tale motivo è infondato.

Infatti, la sentenza d'appello - conformemente alla linea argomentativa adottata dalla sentenza di prime cure - ha, dapprima, disatteso la domanda risarcitoria spiegata ai sensi dell'art. 1669 c.c., in ragione della manifestazione dei gravi difetti in un'epoca successiva al decorso del decennio rispetto al compimento dell'intervento di ristrutturazione imputato alla progettazione e direzione dei professionisti evocati in giudizio (e segnatamente solo nell'anno (Omissis), con la rilevazione delle gravi lesioni sulla porzione originaria dell'edificio, tali da rendere necessario il suo sgombero, a fronte dell'esecuzione dell'opera ascritta all'intervento tecnico dei professionisti nel periodo (La Nuova Procedura Civile e, successivamente, ha respinto la domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., per carenza di prova del nesso causale.

E ciò conformemente al consolidato orientamento nomofilattico, secondo cui, essendo la responsabilità ex art. 1669 c.c., speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c., può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti dall'art. 1669 c.c., e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20450 del 17/07/2023; Sez. U., Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 3, Sentenza n. 3029 del 20/06/1978; Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 09/07/1977).

Con la precisazione che, nell'ipotesi di applicazione dell'art. 2043 c.c., non opererà il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Sez. U., Sentenza n. 2284 del 03/02/2014).

Sotto il primo profilo, la Corte ha rilevato che sicuramente era decorso il decennio dal compimento dell'opera, risalente alo temporale che integrava un presupposto indispensabile per l'operatività della peculiare tutela approntata dalla norma di specie.

Ha altresì escluso - con giudizio meritale insindacabile in questa sede - che le fessurazioni riferite e rilevate nel (.....condursi alla rovina, pericolo di rovina o ai gravi difetti e che, in ordine a tali fessurazioni, vi fosse stato alcun riconoscimento di responsabilità.

Per l'effetto, la Corte ha ritenuto assorbito l'esame delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c..

Tale sviluppo della motivazione deve essere in questa sede convalidato.

E tanto perchè l'insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera, termine, quest'ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall'attuazione dell'intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014), rende del tutto superflua l'indagine sulla maturazione della decadenza (in base alla data di conoscenza dei difetti) e della prescrizione, secondo la tempistica regolata dalla norma speciale.

Non ha cioè alcuna utilità indagare sul momento in cui la A...a avuto piena conoscenza dei gravi difetti, ai fini della verifica della tempestività della denuncia, una volta che si ritenga che la responsabilità ex art. 1669 c.c., non può, in ogni caso, essere applicata per difetto di uno dei suoi presupposti oggettivi di natura strutturale, ossia la manifestazione del difetto nell'arco temporale di un decennio dalla realizzazione dell'intervento contestato.

6.- A questo punto deve essere esaminato il terzo motivo.

La doglianza è fondata.

Ora, la pronuncia impugnata ha escluso la responsabilità dei professionisti evocati in causa sotto il profilo del ritenuto difetto (recte della mancanza di prova) circa l'integrazione del nesso eziologico tra i fatti ascritti ai tecnici incaricati (progettazione, calcoli e collaudo) e gli eventi lesivi lamentati (tali da determinare il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'edificio e, in particolare, della porzione originaria dello stesso), adducendo i seguenti rilievi, come desunti dalla consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam: l'individuazione della causa primaria delle lesioni rilevate nella realizzazione, sin dall'origine, di fondazioni superficiali dell'edificio, con cedimenti differenziali del terreno; il riferimento La Nuova Procedura Civile alla parzialità dell'intervento di consolidamento delle fondazioni (su soli due lati dell'edificio originario), con l'effetto che esclusivamente una parte della costruzione era in grado di trasmettere le sollecitazioni in profondità, con il conseguente comportamento in fondazione disomogeneo; il richiamo alla mera "probabilità" che l'intervento parziale di consolidamento avesse concorso a cagionare il dissesto, per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo.

Ebbene, la rilevazione della "probabilità" che gli interventi realizzati nelavessero potuto concorrere nella causazione delle lesioni avrebbe dovuto indurre ad inquadrare diversamente la portata di dette condotte, a mente del consolidato formante giurisprudenziale.

Segnatamente, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non". Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili¹ (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'imprevedibilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente ([Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25884 del 02/09/2022](#); Sez. 3, Sentenza n. 26304 del 29/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).

Al riguardo, la causalità materiale, o di fatto, consiste appunto nella dimostrazione del nesso che lega la condotta dell'autore dell'illecito all'evento dannoso. Tale rapporto è regolato dal principio della condicio sine qua non, cui si associa il correttivo della causalità adeguata, di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: l'evento dannoso deve essere la conseguenza della condotta, all'esito di un giudizio controfattuale ex post di eliminazione mentale (sublata causa, tollitur effectus), in base ad una prognosi postuma, ovvero di un giudizio ipotetico di inclusione nel caso di condotte omissive (se la condotta attiva dovuta, in base ad un obbligo di prevenzione specifico o generico, fosse stata posta in essere, quell'evento dannoso non si sarebbe

¹ Ndr: nello stesso senso: [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.04.2023, n. 10978](#).

verificato), esclusi, in ogni caso, dal novero della causalità i contegni atipici, anomali, inverosimili o eccezionali rispetto agli eventi realizzatisi, alla stregua di una valutazione ex ante.

In ragione di tale ricostruzione, la relazione eziologica è esclusa nell'ipotesi in cui intervengano cause pregresse, simultanee o sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, innestando tali fattori, siano essi umani o naturali, delle serie causali autonome, idonee a recidere il nesso tra la condotta in contestazione e l'evento dannoso (c.d. causalità sorpassante o interrotta).

Ed invero, in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di c.d. certezza probabilistica, in materia civile, non può essere legato, in via esclusiva, alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019; Sez. I, Sentenza n. 47 del 03/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 26042 del 23/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; Sez. U., Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

Non si tratta, dunque, di una rigorosa probabilità statistica o quantitativa (di tipo pascaliano), da desumere in termini percentuali per effetto del superamento della soglia del 50%, bensì di una probabilità logica (di tipo baconiano), sulla scorta di valutazioni tecniche.

Siffatti criteri di imputazione causale non sono stati debitamente valutati dal giudice di merito, il quale - alla luce della mera "probabilità" che gli interventi contestati avessero potuto concorrere nella causazione del danno, unitamente ad altri fattori innestati nel processo causale - ha escluso categoricamente l'integrazione del nesso eziologico, nesso che dovrà essere nuovamente ponderato alla stregua delle direttrici esposte.

7.- All'esito, il primo e il secondo motivo sono assorbiti, in quanto dipendenti dall'accoglimento della terza censura.

8.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il terzo motivo del ricorso deve essere accolto, il quarto deve essere respinto mentre i restanti motivi sono assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso, rigetta il quarto motivo e dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2023

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
